

CITTA' DI
VENEZIA



Area Economia e Finanza
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili
Servizio Assegnazione e gestioni contrattuali ed esercizio delle funzioni in materia di
demanio marittimo

BANDO PUBBLICO N. 5/2023

PER LA CONCESSIONE D'USO DI SPAZI PRESSO I PALAZZI MUNICIPALI DEL COMUNE DI VENEZIA, SEDE DI UFFICI ANAGRAFE, PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI SEI CABINE FOTOTESSERA.

Il Dirigente

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 2135 del 28/09/2023

RENDE NOTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

L'Amministrazione Comunale, con il presente Bando, intende affidare in concessione d'uso gli spazi ubicati presso i Palazzi Municipali, di seguito elencati, al fine di collocarvi sei cabine fototessera:

- Servizi Demografici – Palazzo Municipale - Venezia, San Marco civ. 4142, sede degli Uffici Anagrafe Centro Storico: installazione di n. 1 cabina fototessera;
- Servizi Demografici – Palazzo Municipale - Mestre, Via Palazzo civ. 8, sede degli Uffici Anagrafe Terraferma: installazione di n. 1 cabina fototessera;
- Servizi Demografici – Palazzo Municipale - Marghera, Piazza Municipio civ. 1: installazione di n. 1 cabina fototessera;
- Servizi Demografici – Palazzo Municipale - Favaro Veneto, Piazza Pastrello civ. 1: installazione di n. 1 cabina fototessera;
- Servizi Demografici – Palazzo Municipale - Zelarino, Piazzale Diomiro Munaretto civ. 1, piano terra: installazione di n. 1 cabina fototessera;
- Servizi Demografici – Palazzo Municipale - Lido di Venezia, Via Sandro Gallo civ. 32, piano terra: installazione di n. 1 cabina fototessera.

La durata della concessione è di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del provvedimento concessorio. Il servizio è attivato entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

ART. 2 - DESTINATARI DEL BANDO

Soggetti di cui all'art. 65 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", in possesso dei requisiti morali e professionali.



In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate.

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le imprese singole, nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi possono partecipare al Bando utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

ART. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

I soggetti richiedenti dovranno dichiarare:

- a) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel Bando e di accettarle in modo incondizionato e senza riserve;
- b) di non aver debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Venezia e delle sue partecipate. Tuttavia, un soggetto eventualmente interessato a partecipare al Bando, anche facente parte di un raggruppamento, che non ricada nella presente situazione dovrà saldare il/i debito/i in un'unica soluzione e far pervenire al Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili, copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento;
- c) di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per aver commesso azioni gravi comportanti la risoluzione dei relativi contratti o avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti, definiti almeno in primo grado a favore dell'Amministrazione Comunale;
- d) di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), relativamente al trattamento dei dati contenuti nel presente Bando, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri dell'Amministrazione Comunale e di essere informato ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018 in merito al trattamento dei dati personali, relativi al Bando Pubblico n. 5/2023 per l'assegnazione e gestione di sei cabine fototessera;
- e) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione elencate nell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 ed in particolare che non sussiste motivo di esclusione dalla partecipazione al predetto Bando per una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 29-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del



Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-
quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre
2008;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o
reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.

Non è consentito partecipare al Bando ai soggetti che presentino più domande come
singoli e/o come proponenti in una delle forme associative di cui sopra, ovvero a coloro
che abbiano rapporti di controllo e collegamento, anche sostanziale, con altre imprese che
partecipano al Bando singolarmente o nelle forme associative sopra elencate, a pena di
esclusione di tutte le proposte presentate.

Non è ammessa alcuna possibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, di
modifica delle ATI e dei Consorzi ordinari di proponenti rispetto a quelli risultanti dalla
domanda di ammissione al Bando.

ART. 4 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOPRALLUOGO

Gli interessati, nella persona del Legale Rappresentante o di soggetto munito di delega
conferita dal suddetto Legale Rappresentante, **se interessati ad effettuare la visita di
sopralluogo** per prendere visione degli spazi, potranno presentare domanda via e-mail
all'indirizzo patrimonio.gestioni@comune.venezia.it **entro e non oltre le ore 12:00 del
13 ottobre 2023.**

Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in un plico debitamente sigillato e
controfirmato nelle modalità di seguito specificate, esclusivamente al Protocollo Generale
del Comune di Venezia ad uno dei seguenti indirizzi:

- Calle del Carbon, S. Marco 4136, Ca' Farsetti, 30124 Venezia
- via Spalti 28, 30173 Mestre

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 3 novembre 2023, a
pena di esclusione.

Farà fede il timbro con data e ora apposti dal sopraccitato Protocollo Generale al momento del ricevimento.

Il recapito del plico dovrà essere effettuato, entro e non oltre il termine indicato, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa).

È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia.

Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto.

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

E' ammessa anche la consegna tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo patrimonio@pec.comune.venezia.it.

In questo caso l'istanza e gli allegati dovranno essere **firmati digitalmente** e, **pena la mancata ricezione della PEC**, in uno dei seguenti **formati NON COMPRESSI: PDF/A, XML, PDF, TIFF, JPG, TXT, DOCX, XLSX, PPTX, ODF, ODT, ODS, SVG e DWF**.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti, ai fini della valida presentazione dell'offerta, dovranno far pervenire, entro il predetto termine, un unico plico sigillato e controfirmato, recante la dicitura "**BANDO PUBBLICO N. 5/2023 PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER SEI CABINE FOTOTESSERA**" contenente **TRE BUSTE (Busta "A", Busta "B" e Busta "C")**, riportando in modo ben visibile l'intestazione e l'indirizzo del mittente nonché l'indirizzo del destinatario: Comune di Venezia – Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili – San Marco 4136 – 30124 Venezia.

Nel plico, a pena di esclusione, dovranno essere inserite tre buste, pure sigillate e controfirmate lungo i lembi di chiusura, contraddistinte con le lettere e le denominazioni "**A-Istanza**", "**B-Offerta Progettuale**" e "**C-Offerta Economica**".

Per sigillo si intende la semplice apposizione di materiale di tipo adesivo che, aderendo su tutti i lembi di chiusura del plico, garantisca l'impossibilità di manomissione degli stessi sino al momento dell'apertura.

A garanzia della serietà dell'offerta, è prevista la presentazione del versamento, mediante bonifico bancario a favore del Comune di Venezia, della somma pari al 10% di quanto offerto in sede di gara, la quale verrà incamerata quale acconto della prima rata del canone concessorio. Il versamento va effettuato al Tesoriere - Intesa San Paolo:

- **dall'Italia:** IT-07-Z-03069-02126-100000046021
- **dell'estero:** BCITITMM-IT-07-Z-03069-02126-100000046021

(causale: bando pubblico patrimonio n. 5/2023 - garanzia)

Il plico sopra citato dovrà contenere al suo interno tre buste distinte:

BUSTA "A" - ISTANZA

A pena di esclusione, la busta "A-Istanza", sigillata e controfirmata, dovrà contenere:

1. Istanza di partecipazione al Bando redatta in bollo (**marca da bollo da € 16,00 debitamente annullata tramite apposizione di data e sigla dell'istante**) e corredata da fotocopia del documento di identità, contenente una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il partecipante dichiara la **ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale/partita IVA, le**

generalità del legale rappresentante firmatario dell'istanza, nonché i contatti telefonici e gli indirizzi mail e PEC.

Nell'istanza, il rappresentante legale dovrà dichiarare:

- a) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel Bando e di accettarle in modo incondizionato e senza riserve;
- b) di non aver debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Venezia e delle sue partecipate. Tuttavia un soggetto eventualmente interessato a manifestare il suo interesse (anche facente parte di un raggruppamento) che non ricada nella presente situazione dovrà saldare il debito/i in un'unica soluzione e far pervenire al Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili, copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento;
- c) di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per aver commesso azioni gravi comportanti la risoluzione dei relativi contratti o avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti, definiti almeno in primo grado a favore dell'Amministrazione Comunale;
- d) di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), relativamente al trattamento dei dati contenuti nel presente Bando, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri dell'Amministrazione Comunale e di essere informato ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, in merito al trattamento dei dati personali, relativi al presente Bando;
- e) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione, elencate nell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, ed in particolare che non sussiste motivo di esclusione dalla partecipazione al predetto Bando per una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;



- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Dovrà inoltre dichiarare:

- l'elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata;
- che non si trova in situazioni di collegamento formale o sostanziale, anche ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altri concorrenti partecipanti.

2 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, **firmata** su entrambe i lati.

3 - Quietanza del deposito del 10% dell'offerta economica che, in caso di mancata aggiudicazione, sarà svincolato dal Comune di Venezia dopo la sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario definitivo.

4 - Fotocopia del documento di identità.

BUSTA "B" - OFFERTA PROGETTUALE

A pena di esclusione, la busta "B-OFFERTA PROGETTUALE", sigillata e controfirmata, dovrà contenere la proposta di progetto redatta in carte semplice.

La proposta progettuale dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell'istanza di cui sopra.

BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, la busta "C-OFFERTA ECONOMICA", sigillata e controfirmata, dovrà contenere la proposta economica redatta in carta semplice.

La proposta economica dovrà contenere l'indicazione, così in cifre come in lettere, del canone concessorio annuo in aumento su quello a base d'asta, quantificato dal Servizio Stime del Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili - Servizi Amministrativi e Affari Generali in € 24.000,00.

La proposta economica dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell'istanza di cui sopra.

ART. 6 - ESCLUSIONI DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le proposte saranno escluse se, ad insindacabile seppur motivato giudizio della Commissione appositamente nominata, la realizzazione del progetto indicato nell'istanza:

- presenti problematiche di ordine pubblico;
- non sia consono al decoro, al prestigio e all'immagine del Comune di Venezia.

Costituiscono motivi di esclusione senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio:

- a) il mancato possesso per i proponenti dei requisiti nella misura necessaria per la partecipazione;
- b) il fatto che il proponente non comprovi il possesso dei requisiti auto certificati nell'ambito del procedimento di verifica.

Costituiscono irregolarità essenziali e non sanabili nella presentazione della documentazione di Gara:

- a) le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- b) l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci dei concorrenti;
- c) la presentazione dell'offerta progettuale non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo;
- d) l'integrale mancata presentazione dell'offerta progettuale fermo restando che l'offerta progettuale incompleta sarà valutata per il contenuto presente;
- e) il fatto che l'offerta progettuale presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita;
- f) la presentazione della documentazione non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana;
- g) il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- h) la mancata presentazione, da parte di tutti i soggetti tenuti congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione salvo che il proponente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione già presentata.

Sono considerate inammissibili le proposte:

- a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel Bando;
- b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

La mancanza della marca da bollo sull'istanza di ammissione al bando non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della proposta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti, con esclusione di quelle

affidenti all'offerta progettuale, sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica che i proponenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA, un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il proponente sarà escluso dal Bando.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta dell'Amministrazione dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle proposte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta dell'Amministrazione dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte.

ART. 7 - SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte contenute nel Bando verranno sottoposte a valutazione, da parte di Commissione all'uopo nominata, che avverrà sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

Criterio	Valutazione	Punteggio
1. Offerta economica	Quota aggiuntiva sul canone base d'asta	Fino a 70 punti
2. Digitalizzazione	Ai fini dell'emissione della Carta di Identità Elettronica, viene valutata la possibilità di caricare la foto in modalità digitale, già validata secondo i parametri ICAO e il sistema CIE, attraverso la semplice acquisizione del codice presente sulla foto cartacea.	Caratteristica riscontrabile: 30 punti

Offerta economica sul canone di concessione: la Commissione attribuisce 70 punti al punteggio economicamente superiore e un punteggio proporzionalmente inferiore alle altre offerte, secondo la formula:

$$PA = \frac{OP}{OM} \times 70$$

ove:

PA = punteggio attribuito

OP = offerta prodotta

OM = offerta migliore

infine, nella valutazione delle offerte verrà data priorità ai progetti che prevedano la possibilità di installare cabine a cui possano accedere anche utenti su sedia a rotelle o utilizzatori di altri ausili per la mobilità, laddove possibile.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Alla data che verrà resa pubblica sul sito istituzionale del Comune di Venezia in una sala del Palazzo Ca' Farsetti, S. Marco 4136 - Venezia, la Commissione all'uopo nominata procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni del presente Bando.



Eventuali modifiche della data della seduta sono comunicate sul sito internet istituzionale del Comune di Venezia, fino al giorno antecedente la suddetta data.

La Commissione procederà:

- a) alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, accertandone l'integrità, la data e l'ora di presentazione, escludendo le offerte non integre o non pervenute oltre il termine stabilito nel Bando;
- b) all'apertura della sola Busta "A" di ogni singolo concorrente e alla verifica della completezza e validità dei documenti amministrativi presentati ai fini dell'ammissione, provvedendo ad effettuare le eventuali esclusioni o a disporre le necessarie integrazioni documentali;
- c) all'apertura di ciascuna Busta "B" e alla verifica della presenza di documentazione contenuta inerente l'Offerta progettuale.

La Commissione quindi, in seduta riservata, attribuirà i punteggi tenendo conto dei criteri di cui al presente Bando.

Di seguito, in seduta pubblica dopo aver attribuito il punteggio relativo alle proposte progettuali, la Commissione procederà all'apertura di ciascuna Busta "C" contenente l'offerta economica.

E' fatto obbligo ai partecipanti di dotarsi di domicilio elettronico certificato (PEC) per tutte le comunicazioni successive alla prima seduta pubblica; non costituisce comunque motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo PEC per le comunicazioni.

Il verbale in cui viene definita la graduatoria finale non ha valore di contratto.

L'aggiudicazione effettuata al termine delle operazioni di cui sopra ha carattere provvisorio in quanto subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al Bando e all'approvazione dell'esito da parte del Dirigente del Settore competente.

L'aggiudicazione è in ogni caso definitiva per l'Amministrazione Comunale divenuti esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell'esito.

L'offerta si considera vincolante per l'Aggiudicatario ed irrevocabile fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle proposte.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare o sospendere o interrompere definitivamente la procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento o indennizzo a nessun titolo.

Le garanzie prestate sono restituite ai non aggiudicatari successivamente all'aggiudicazione definitiva, previo svincolo. Le cauzioni sono restituite senza riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese.

L'ammontare della somma versata a titolo di deposito cauzionale dal soggetto Aggiudicatario è imputato quale acconto della prima rata del canone concessorio al momento della stipula dell'atto di concessione.

ART. 9 - GRADUATORIA FINALE

La graduatoria finale di merito delle proposte validamente presentate è formulata in ordine di punteggio decrescente. Nel caso di progetti collocati in graduatoria nella

medesima posizione è utilizzato il criterio cronologico di arrivo della domanda secondo il numero di protocollo assegnato alla ricezione della stessa.

L'aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta idonea in relazione all'oggetto del presente Bando.

ART. 10 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Le offerte inviate non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale né all'aggiudicazione né alla stipula della concessione, mentre i soggetti offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Entro i termini di validità dell'offerta economica la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria è tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipula della concessione.

In ogni caso, la partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nei documenti di gara.

In caso di revoca, annullamento o decadenza dell'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria finale.

ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di concessione nel termine che gli verrà comunicato dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata stipula nel termine prescritto per colpa da imputare all'aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale incamererà la garanzia provvisoria, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni. L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di procedere a nuovo procedimento a totale spesa dell'aggiudicatario stesso oppure di procedere all'aggiudicazione tramite scorrimento della graduatoria.

ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il provvedimento di concessione sarà stipulato dal Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni immobili.

Il contratto di concessione è sottoposto a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro proporzionale del 2% sull'importo del canone relativo a ciascun anno di durata del contratto, ai sensi di legge; le suddette spese di registrazione sono in carico al concessionario.

Sono a carico del concessionario tutte le altre spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi compresi i diritti di segreteria.

E' a carico dell'Amministrazione Comunale l'onere di provvedere alla registrazione dell'atto.

Il concessionario dovrà installare le cabine a propria cura e spese, provvedendo alle spese di trasporto, installazione, manutenzione, riparazione, pulizia e ad ogni altra spesa derivante dall'uso e dal funzionamento delle cabine, oltre al materiale di consumo necessario al funzionamento delle stesse.

Le macchine utilizzate per l'erogazione del servizio devono:

- essere in ottimo stato, funzionali ed efficienti, per tutta la durata della concessione;
- essere dotate di idonea omologazione CE, soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore;
- essere installate presso i Palazzi Municipali nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è altresì tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi, prestazioni e servizi:

- munirsi di ogni autorizzazione eventualmente necessaria per l'esercizio dell'attività;
- versare la quota forfettaria relativa ai consumi di energia elettrica, quantificati in € 2.000,00 annui;
- dare esecuzione al progetto presentato ed assentito in sede di Bando.

Gli eventuali interventi di manutenzione e di adeguamento impiantistico necessari per il funzionamento delle Cabine saranno a carico del concessionario, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale competente.

Vincolo di destinazione - divieto di subconcessione

Le aree da assegnare in concessione saranno soggetto a vincolo di destinazione e al divieto di subconcessione.

Sarà vietata qualsiasi variazione, anche parziale, della destinazione d'uso dell'area concessa; la violazione di tale divieto, così come il mancato uso dell'area, comporterà la decadenza.

ART. 13 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune, in qualità di proprietario della aree, potrà effettuare ispezioni periodiche o saltuarie per accertare l'osservanza degli obblighi posti a carico del concessionario.

Il Comune potrà altresì prescrivere, qualora riscontri manchevolezze, l'esecuzione di interventi e/o prestazioni ritenuti necessari per il buon andamento della concessione. E' fatto obbligo al concessionario di notificare con urgenza al Comune eventuali carenze, guasti e inconvenienti di carattere straordinario.

ART. 14 - DECADENZA DAL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO

L'Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dalla concessione qualora ravvisasse un uso dell'area concessa incompatibile con la sua destinazione o un uso diverso dalle ragioni a base della concessione stessa o in caso di inosservanza degli obblighi che la concessionaria si assume mediante la sottoscrizione del disciplinare di concessione. In particolare:

- cessazione dell'attività svolta dalla concessionaria per qualsiasi causa o motivo;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nel presente avviso e nell'atto di concessione;
- sub-concessione dell'area di proprietà comunale;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale, determinato dall'assegnataria, fatto salvo il diritto del Comune di Venezia al risarcimento dei danni subiti;
- destinazione delle aree ad uso diverso da quello oggetto della concessione;

- mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- qualora siano adottati provvedimenti dai quali derivi il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione a carico della concessionaria;
- altri gravi inadempimenti da parte della concessionaria.

ART. 15 - REVOCA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione per sopravvenuti preminenti interessi pubblici con preavviso non inferiore a mesi 6 (sei).

L'Amministrazione concedente può revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse senza che ciò costituisca titolo per indennizzo o risarcimento a favore della concessionaria di gestione ed uso dello spazio.

ART. 16 - NORME DI RINVIO E INFORMAZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere la procedura di gara, revocare o annullare il bando di gara per motivi di pubblico interesse.

Nessun rimborso o compenso spetta ai concorrenti per le eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara, anche in caso di revoca o annullamento del bando.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e s.m.m. e i.i. è la dott.ssa Veronica Rade, Responsabile del Servizio Assegnazioni e Gestioni Contrattuali ed Esercizio delle Funzioni in Materia di Demanio Marittimo del Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali.

Il Responsabile firmatario del provvedimento è l'arch. Luca Barison, Dirigente del Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al R.D. 2440/1923 ed al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924 n. 827, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.

Per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in relazione alla presente procedura, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, a cui è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti relativi allo svolgimento della gara si rimanda a quanto previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente Bando.

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati

personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

L'Amministrazione Comunale, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Bando e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: patrimonio.gestioni@comune.venezia.it.

In apposita sezione del sito internet del Comune di Venezia – Bandi Immobiliari – Concessioni e Locazioni – Procedimenti in corso, sono pubblicati il presente Avviso e i documenti allegati, ogni ulteriore comunicazione, nonché gli esiti dell'aggiudicazione.

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio.

Dal primo giorno della pubblicazione del Bando sul sito istituzionale del Comune di Venezia decorre il termine per eventuali impugnative ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Luca Barison

[documento firmato digitalmente]

Allegati:

1. Planimetrie spazi
2. Schema concessione
3. Modello istanza
4. Informativa privacy

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D. Lgs. 82/2005.

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

